

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

chè l'imposta soltanto sui redditi loro propri, e non anche quella che devono pagare con diritto di rivalsa, sugli interessi dei loro debiti in conto corrente? A me pare che ci sia la stessa ragione, quella cioè di non potersi bene conoscere che in fine d'anno la precisa liquidazione di tali redditi. Facendosi invece la commisurazione della tassa al primo semestre, si rendono necessarie anche per questi redditi le rettificazioni, gli sgravi, o rimborsi. E quindi si evitano le liti, le contestazioni.

Io ho fatta questa domanda affinché l'onorevole relatore dica il perchè non furono compresi anche questi redditi.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Sanguinetti Adolfo propone il seguente emendamento:

« Il disposto dell'articolo 10 della legge 14 giugno 1874, n° 1940, è applicato alla tassazione dei redditi di qualsiasi natura delle società anonime ed in accomandita, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio. »

La Commissione lo accetta?

GRIMALDI, relatore. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Il ministro?

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso proprio accettarlo, e prego l'onorevole Sanguinetti di volerlo ritirare.

Io non entro in molte particolarità. Le disposizioni dell'articolo 10 e quelle dell'articolo 13 hanno una ragione diversa. L'onorevole Sanguinetti sa che ci è una ragione, che gli ho detta anche privatamente, per cui non potrei entrare nelle idee della sua proposta. L'amministrazione ha già troppo lavoro sulle spalle, e qui si verrebbe ad aggravarglielo ancora.

Io capisco le ragioni che lo muovono, ma io non potrei proprio accettare la sua proposta per una ragione speciale, e lo pregherei vivamente a non voler insistere nella medesima.

SANGUINETTI A. Sono lieto di poter aderire alla preghiera dell'onorevole presidente del Consiglio, e ritiro l'articolo da me proposto. Inutile del resto insistere, di fronte alle dichiarazioni del Ministero e della Commissione, di respingere tutti gli articoli e tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Carbonelli ha facoltà di parlare.

CARBONELLI. Io domando una spiegazione all'onorevole relatore. Qui si legge: « l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello a cui devono essere presentate le denunce. »

E per quelle società che cominciano nell'anno

le loro operazioni, sopra qual anno e quali mezzi si adoperano per accertare la loro rendita?

Io domando queste spiegazioni all'onorevole relatore.

GRIMALDI, relatore. Adempio al debito di rispondere alle domande degli onorevoli Ercole e Carbonelli.

Bisogna cominciare dal notare che i redditi degli istituti di credito e delle società, di cui si occupa l'articolo 13, ora in discussione, debbono essere riguardati sotto un triplice aspetto.

Queste società cominciano dall'aver redditi loro propri; in secondo luogo, debbono rivelare gli stipendi che corrispondono ai loro impiegati, e pagare pei medesimi, salvo il diritto di rivalsa; in terzo luogo, hanno dei debiti speciali che assumono la forma di conti correnti o di libretti di deposito, e pagano pei loro creditori, salva rivalsa.

Col decreto legislativo del 1866 questi enti, al pari di tutti gli enti morali, furono obbligati a rivelare i redditi dei loro impiegati, ed a pagare la tassa su di essi direttamente. L'articolo 10 della legge del 1874 creò una disposizione speciale per quella parte di redditi che si riferisce ai conti correnti e ai libretti di deposito. Esso dice di doversi questi redditi commisurare, prima, provvisoriamente, e poi, definitivamente, dietro accertamento finale dei conti tra i creditori di questi istituti e gli istituti medesimi.

Ora, coll'articolo 13 qual modificazione si è fatta alla legislazione attuale? Ecco il quesito che giustamente proponeva l'onorevole Ercole. Non si è fatta alcuna innovazione in ciò che riguarda conti correnti e libretti di deposito; e perciò si è detto: « resta fermo il disposto dell'articolo 10. » Ed in secondo luogo, non si è fatta alcuna innovazione per ciò che riguarda i redditi degli impiegati pagati dagli istituti e dalle società di cui si occupa il decreto legislativo del 1866.

L'unica cosa mutata, e della quale si occupa l'articolo 13, è relativa a redditi propri di questi enti; i quali redditi nulla hanno che fare colle due categorie che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

E qual è la mutazione che si è fatta sui redditi propri delle società?

Il Ministero delle finanze ha dovuto colla pratica convincersi, che vi sono degli istituti i quali fanno i loro bilanci semestrali; ma ve ne sono degli altri, e sono i più, i quali li fanno annuali.

Ora, come si poteva fare l'accertamento pel biennio, il quale comincia col secondo semestre, e non col principio dell'anno solare? Per gli istituti di credito i quali fanno i loro bilanci a semestre, è facile di ottemperare alla legge; ma per quelli che